



CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE



La Corte di Appello di Reggio Calabria composta dei Signori:

- 1) Dott. ROBERTO LUCISANO - Presidente
- 2) Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere
- 3) Dott. ANGELINA BANDIERA - Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

sul ricorso proposto dal P.G. nei confronti di:

GAGLIANO' ALDO nato Cittanova 10.1.58, res. Tortona (AL), Strada Comunale Viola, 10

GAGLIANO' ERCOLE nato Cittanova 1.1.55, res. Tortona (AL) Via Rinarolo, 39/A

Terzi Interessati:

AUTO COM SRL Legale Rapp. TORRICELLI MARIA GRAZIA con sede in Tortona (AL) Piazza Malaspina, 10

CALOGERO SENDI nata Polistena 3.3.91, res. Tortona (AL) Strada Comunale Viola, 10

CHIAPPALONE FABIO nato Cittanova 12.8.72, ivi res. Via Neto, 5

CHIAPPALONE FRANCESCA nata Cittanova 22.9.67, res. Tortona (AL) Strada Comunale Viola, 10

CHIAPPALONE RITA nata Cittanova 22.5.55, res. Tortona (AL) Via Rinaldo, 39/A

GAGLIANO' CRISTIAN nato Genova 10.4.78, res. Tortona (AL) Via P. Togliatti, 17

GAGLIANO' GIUSEPPE nato Sestri Ponente Genova 11.1.77, res. Tortona (AL) Via Rinarolo, 39/A

N° 19/15 Sippi DECRETO

N° 108/12 SIPPI R.G.M.P.

DECRETO

in data 21.11.14

Depositata in cancelleria

il 30.1.15

Il Funzionario Giudiziario IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dr. Palumbo Vincenzo

Il _____
avviso a _____ difensor _____ copia al
P.G., al Tribunale, alla Questura, alla
Guardia di Finanza, al G.I.C.O. di Reggio
Calabria

Il _____
Comunicazione all'Ufficio Elettorale

Il _____
redatta scheda casellario _____

e comunicazione Questura

Il Cancelliere

GAGLIANO' VERONICA nata Genova 30.4.84, dom. Tortona (AL) Via
Rinarolo, 39/A

SANFRATELLO MANUELA nata Genova 17.1.77, res. Tortona (AL)
Via Togliatti, 17

PENNISI CONSOLATO SALVATORE nato Paternò 29.3.64, res. Tortona
(AL) Via Capezzale, 6

Avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria in data 23.9.2011 con
~~il quale rigettava le richieste di sottoposizione dei~~ proposti alla misura della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, con confisca dei
beni agli stessi riconducibili e disposto il dissequestro e la restituzione agli
aventi diritto dei beni in sequestro.

In data 20.10.2011 la Corte di Appello accoglieva la richiesta del
Procuratore Generale ex art. 3 ter L. 575/65 e sospendeva l'esecuzione del
provvedimento impugnato.

Con provvedimento emesso il 23.9.2011 il Tribunale di Reggio Calabria- sezione misure di prevenzione rigettava la proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale di PS nei confronti di Gaglianò Aldo e Gaglianò Ercole nonché la confisca dei beni meglio indicati nella richiesta.

Avverso il provvedimento di rigetto veniva proposto appello da parte dell'Ufficio di Procura Generale.

Prima di esporre il contenuto della decisione di primo grado appare opportuno ripercorrere le vicende che hanno riguardato gli odierni appellati.

In data 31.3.2010 la Corte di Cassazione annullava senza rinvio, ma con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria quale giudice competente, sia il decreto della Corte d'Appello di Torino del 19.11.08 (dep. 2.12.2008), sia il decreto del Tribunale di Alessandria in data 10.6.2008 (dep. 1.8.2008), emessi, rispettivamente in secondo e primo grado, nell'ambito della procedura n. 5/07 instauratasi davanti al Tribunale di Alessandria su analoga azione avviata dalla medesima autorità proponente con atto del 30.11.2007 (dep. 11.12.2007) nei confronti degli stessi Gaglianò. 813

Il Tribunale di Reggio Calabria chiamato a decidere dava atto che la richiesta del Direttore della DIA del 12.4.2010 costituisce la riproposizione della proposta originariamente presentata al Tribunale di Alessandria, in quanto avente ad oggetto i medesimi beni e fondata sulle medesime circostanze (richiamate con generico rinvio alla proposta del 30.11.2007).

Nell'ambito del procedimento instauratosi nel capoluogo reggino si registra un primo provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che con decreto del 15.4.2010, emesso inaudita altera parte, ha posto in sequestro tutti i beni ritenuti nella disponibilità dei proposti (due ville con pertinenze, varie autovetture, due imprese individuali, una società ed alcuni rapporti bancari) tutti meglio indicati alla pag. 6 del decreto citato.

Con successivo decreto del 6.5.2010 lo stesso Tribunale disponeva il dissequestro della soc. "Pepe e sale sas" di Gaglianò Christian 6 C con sede legale in Tortona Via Togliatti n. 10 nonché del c/c acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti, Ag. Di Tortona n. 111-21579/1 intestato a Gaglianò Giuseppe.

Fissata l'udienza camerale il relativo giudizio si concludeva con il rigetto e della proposta personale e di quelle patrimoniale avanzata dal Questore.

Vi è ancora da aggiungere che l'Ufficio di Procura Generale avanzava a questa Corte richiesta diretta ad ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto, richiesta che trovava accoglimento con decreto del 20.10.2011.

Ciò premesso occorre ribadire la competenza territoriale di questa Corte così come già stabilito nella sentenza della Cassazione.

Il Supremo Collegio si è largamente diffuso nell'esaminare la doglianza dei ricorrenti riguardante la competenza del Tribunale di Alessandria e quindi della Corte d'appello di Torino, giungendo ad affermare la competenza del Tribunale di Reggio Calabria e disponendo per questo la trasmissione degli atti al giudice competente.

E' evidente pertanto che, avendo la Corte di Cassazione risolto l'eccezione d'incompetenza sollevata dalle parti, la questione risulta già superata e non può essere rivalutata da questo Collegio, in assenza di fatti nuovi che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un altro giudice.

Fatte queste premesse osserva la Corte che con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di RC ha ritenuto non sussistente il *fumus* di pericolosità sociale qualificata dei propositi riguardante l'appartenenza dei Gaglianò ad una specifica organizzazione mafiosa (o comunque le altre tipologie di pericolosità previste dall'art. 1 della l. 575/65).

Sebbene i giudici di prime cure abbiano ritenuto l'omicidio di Giuseppe Gaglianò, padre dei preposti, altamente indicativo dell'appartenenza dei Gaglianò alla cosca colpita con tali omicidi (cosca Facchineri), e, quindi, del contesto familiare mafioso dei propositi, tuttavia hanno considerato questo episodio di per sé non sufficiente a sostenere la loro effettiva adesione alla medesima consorteria del padre, difettando loro specifiche e personali manifestazioni di condotte penalmente rilevanti.

Ad analoghe conclusioni il Tribunale è giunto con riferimento all'omicidio di Luciano Gaglianò, fratello del prevenuti, avvenuto a Genova il 13.11.1991.

Inquadrato il contesto generale, il Tribunale passa poi ad esaminare le singole posizioni evidenziando quanto segue.

Aldo Gaglianò ha subito diverse condanne irrevocabili, ma per reati commessi in epoca risalente (tra il 1978 ed il 1993), di tipo comune – oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, furto, violazione del t.u. sulla circolazione stradale, rissa, estorsione, porto e detenzione di armi, danneggiamento, minaccia, lesioni personali, violenza privata, emissione di assegno senza provvista – per concludere che questi reati, né direttamente né indirettamente, afferiscono a scopi o dinamiche di criminalità organizzata.

Viene dato atto che nello stesso periodo – esattamente il 9.2.1993 –, a Genova, Aldo Gaglianò è stato accoltellato da due sconosciuti.

Sostiene il Tribunale che questo episodio così come non ha dato luogo ad accertamenti penali, non consente neppure di ritenere il proposto partecipe ad una cosca operante nel capoluogo ligure. Non si può escludere infatti che il fatto delittuoso possa essere inquadrato nell'ambito della delinquenza comune e pertanto al di fuori delle ipotesi che legittimerebbero una pericolosità qualificata.

Anche il procedimento iscritto per usura ed estorsione, è stato definito con il decreto di archiviazione del GIP di Tortona del 1.7.2009, sul presupposto della inattendibilità dell'accusatore del Gaglianò.

Quanto ad **Ercole Gaglianò**, egli annovera solo due datati precedenti penali: il primo per violazione della norme sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e natanti, il secondo per detenzione di armi e munizioni commessa nel 1993 a Genova.

Più recentemente è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Genova del 19.7.2002, ad un anno di reclusione per esercizio abusivo del gioco d'azzardo attraverso apparecchi vietati dall'art. 110 tulp (reato di cui all'art. 4 della l. 401/89), con esclusione dell'aggravante contestatagli della agevolazione della cosca Fiandaca (art. d.l. 152/91). Si legge infatti nel provvedimento di rigetto che l'assenza di legami con la cosca dei Fiandaca non consentiva di ravvisare la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91.

In ogni caso, non era ravvisabile alcun coinvolgimento, neppure ipotetico, dei Facchineri di Cittanova.

Da ultimo è stato, invece, imputato di ingiuria, minaccia e diffamazione (commesse a Tortona il 19.5.2008) in danno del comandante dell'aliquota CC della Sezione di P.G. presso la Procura di Tortona, nonché di violenza e minaccia a pubblico ufficiale in occasione di un ordinario controllo di circolazione stradale (commesse a Tortona il 24.11.2007), ma, all'esito dei rispettivi processi, ha riportato, nel primo caso, la sentenza del Giudice di Pace di Tortona del 12.3.2010 di non doversi procedere per remissione di querela, nel secondo la sentenza del Tribunale di Tortona dell'11.12.2009 di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il Tribunale passa poi ad esaminare le frequentazioni dei Gaglianò con personaggi di primo piano della cosca Facchineri e, in tale ambito, secondo l'impostazione dell'accusa, la partecipazione dei proposti a due *summit* mafiosi a Cittanova.

Il collegio di primo grado evidenzia che i due fratelli, originari di Cittanova, hanno vissuto a Genova dal 1977 al 1998 e successivamente si sono trasferiti a Tortona, in provincia di Alessandria. Viene posta in rilievo la circostanza che a Cittanova abitano ancora in uno stabile sito in via Dante, la madre e le loro due sorelle.

Vengono riportate nel provvedimento le annotazioni di pg che evidenziano gli incontri tra i Gaglianò e i Facchineri nel paese natale dei due. Non vi è, invece, alcuna relazione di servizio che attesta rapporti di qualsiasi tipo tra i Gaglianò ed esponenti del clan Facchineri nel luogo di residenza dei primi.

Secondo i giudici di prime cure gli incontri tra i Gaglianò ed i Facchineri a Cittanova potrebbero al più servire per corroborare un quadro probatorio, ove esistesse, già sufficientemente definito ai sensi dell'art. 1 della l. 575/65, ma, in difetto di siffatte risultanze investigative, sono inidonei ad orientare in tale senso elementi indiziari che spingono verso altro genere di pericolosità sociale.

I Gaglianò, nonostante siano da decenni considerati dalla p.g. affiliati al clan Facchineri, non sono stati coinvolti in alcun procedimento penale che ha riguardato questa o altra consorteria mafiosa (con la sola eccezione, di cui si è già detto, della contestazione dell'aggravante dell'art. 7 in relazione al clan FIANDACA di Genova, esclusa con la citata sentenza del Tribunale di Genova).

Esclusa la pericolosità ai sensi della legge n. 575/65 il Tribunale giunge alle medesime conclusioni con riferimento all'art. 1 della l. 1423/56.

Ebbene, i numerosi reati evidenziati dal casellario giudiziale di Aldo Gaglianò e l'episodio del suo accoltellamento nonché i due reati riportati nel casellario di Ercole Gaglianò mettono in risalto la spiccata propensione di entrambi i prevenuti a commettere delitti a base violenta e li colloca naturalmente tra i soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica ai sensi del n. 3 dell'art. 1 della l. 1423/56.

Tuttavia, questo allarmante giudizio di pericolosità, al di là della risalenza dei comportamenti penalmente rilevanti di Aldo Gaglianò, a parere dei giudici di primo grado, non consente di applicare a nessuno dei proposti la misura della Sorveglianza di P.S. per la mancanza dell'avviso orale da parte del Questore nei tre anni antecedenti l'odierna proposta (art. 3 e 4 della l. 1423/56); non permette neppure di disporre la confisca dei loro beni di provenienza illecita in quanto tale misura patrimoniale di prevenzione, prevista dall'art. 2 ter della l. 575/65, è estesa, in forza del rinvio operato dall'art. 19 della l. 152/75, solo alle persone indicate ai nn. 1 e 2 della l. 1423/56 e non ai soggetti menzionati al n. 3 del medesimo articolo.

Bisogna, quindi, verificare se gli elementi già analizzati inducano ad una valutazione di pericolosità sociale, anche non attuale, ai sensi dei nn. 1 e 2 della l. 1423/56.

Secondo il Tribunale certamente sussiste la sproporzione tra, il valore dei beni nella loro disponibilità individuale e, più in generale il tenore di vita desumibile da essi, da un lato e i redditi e le attività svolte dall'altro.

Ritiene tuttavia il Tribunale che detta sproporzione non può essere ricollegata all'attività delittuosa o comunque collegata a traffici delittuosi.

Conclusivamente il tribunale ha ritenuto i Gaglianò socialmente pericolosi ai sensi dell'art. 1 n. 3 legge n. 1423/56 ma non essendo stato emesso l'avviso orale da parte del questore nei tre anni precedenti la proposta non può essere loro applicata la misura della sorveglianza speciale.

dm

L'ufficio di Procura Generale nel proporre appello dichiara di non condividere l'affermazione secondo la quale sarebbero irrilevanti l'omicidio di Gaglianò Giuseppe e Gaglianò Luciano.

Sostiene infatti il PG che detti eventi segnalano una contiguità con ambienti criminali trattandosi di episodi che riguardano i rapporti con la famiglia Facchineri.

Al pari significativi sono gli episodi del c.d summit del 7.10.2001 e quello del 4.9.2005 allorquando Gaglianò Ercole si è opposto energicamente all'ingresso dei militari nello stabile in cui si trovava Facchineri Salvatore.

Vengono poi segnalati gli incontri con i membri della famiglia Facchineri.

Conclude evidenziando la pericolosità dei Gaglianò soggetti che appaiono inclini all'uso della violenza.

Richiama poi le conclusioni della proposta in ordine alle possidenze patrimoniali degli odierni appellati.

Il corredo indiziario sul quale si dovrà fondare la valutazione di questa Corte è arricchito dall'ulteriore documentazione prodotta dal PG nel corso dell'udienza del 31 gennaio 2014.

Si tratta della richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare avanzata dall'ufficio di Procura di Tortona nei confronti di Gaglianò Ercole e Gaglianò Aldo in quanto gravemente indiziati in ordine al reato di estorsione commesso ai danni di tale Iovino Andrea in data giugno/luglio 2011. La richiesta ha trovato accoglimento da parte del GIP di quel Tribunale il quale ha applicato ad entrambi la misura di massimo rigore.

In relazione a questa ultima produzione il difensore di Gaglianò Ercole depositava brevi note difensive alle quali si riportava nel corso della discussione finale.

Ciò posto ritiene il Collegio che l'appello proposto dal PG debba essere accolto parzialmente.

Si osserva infatti preliminarmente che gli elementi a carico dei due proposti evidenziati dal Tribunale di prime cure appaiono sintomatici della pericolosità sociale dei fratelli Gaglianò.

Il punto di partenza della disamina non può non tener conto della circostanza che tanto il padre dei Gaglianò a nome Giuseppe quanto il fratello Luciano sono stati vittime di azioni omicidarie da

inquadarsi certamente nell'ambito della criminalità organizzata. Il padre Giuseppe, ritenuto fiancheggiatore di Facchineri Luigi cl.'66, è stato ucciso insieme al giovane Facchineri Luigi nel 1978 nell'ambito della faida che vedeva contrapposti i gruppi Facchineri da un lato e Raso-Albanese dall'altro.

Si è visto come anche il fratello Luciano è stato vittima di un omicidio ad opera di esponenti della consorteria Fiandaca – Emanuello propagine nel territorio ligure della cosca siciliana dei Madonia federata a Cosa Nostra.

Rimanendo nell'ambito di rapporti con la consorteria dei Facchineri il Tribunale ha dato atto delle condotte realizzate dai due fratelli nel territorio di Cittanova. I Gaglianò sebbene trasferiti a Genova hanno continuato a mantenere rapporti con i Facchineri nella cittadina di origine ove risiedono ancora i familiari.

In particolare risulta che nell'estate del 2006 i due fratelli sono stati visti in diverse occasioni dialogare con Salvatore Facchineri, fratello del capocosca Luigi arrestato a Cannes dopo una lunga latitanza. Lo stesso Aldo Gaglianò dopo essersi incontrato con Salvatore Facchineri, alla vista della volante della pg, si allontanava nel tentativo di non farsi notare in compagnia con il noto pregiudicato.

Di particolare rilievo è poi l'episodio evidenziato nel provvedimento impugnato verificatosi in data 4.9.2005 allorquando i CC di Cittanova recatisi in Via Dante ove si trovava Facchineri Salvatore, constatavano la presenza di Ercole Gaglianò il quale cercava di impedire l'ingresso della p.g. operante, negando la presenza del Facchineri e comunque stigmatizzando il comportamento degli agenti dai quali non "si sarebbe aspettato" quell'atteggiamento.

E' indubbio dunque che i Gaglianò, soggetti che in diverse occasioni hanno palesato un'indole oltremodo violenta (per ultimo l'episodio del 2011 che ha condotto al loro arresto per estorsione ma il curriculum criminale denota numerosi reati caratterizzati da condotte violente) tanto da riportare numerose condanne per reati di siffatta natura, siano soggetti "contigui" ai Facchineri.

A parere della Corte il Tribunale ha errato laddove ha offerto una chiave di lettura degli episodi separandoli l'uno dall'altro senza valorizzare alcuni aspetti sintomatici se non dell'appartenenza dei Gaglianò ad una consorteria mafiosa quanto meno della loro contiguità.

Il procedimento di prevenzione, al pari del giudizio di merito, necessita di una valutazione non parcellizzata ma complessiva che tenga conto cioè di tutte quelle condotte che sebbene apparentemente prive di rilievo penale, di fatto appaiono sintomatiche dell'esistenza di rapporti con la criminalità organizzata.

Questo Collegio ritiene infatti di dover aderire all'impostazione secondo la quale il concetto di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa è sicuramente più sfumato e meno tecnico di quello di "partecipazione" ad essa, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve necessariamente investire il collegamento probatorio tra l'ipotesi preventiva e quella penale. Ed è infatti proprio nell'ambito dell'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale che emerge tra i due concetti di "appartenenza" e di "partecipazione" una differenza che non è solo linguistica (appartenere è termine sicuramente più ampio di partecipare, che implica una presenza attiva nel sodalizio, indipendentemente dal ruolo che il soggetto vi svolga al suo interno, se di promotore, organizzatore o semplice partecipe), ma è altresì di ordine giuridico e si riflette, come tale, sul sistema probatorio il quale, nella materia in esame, è inteso ad accertare non un fatto-reato ma comportamenti che sono indice di pericolosità sociale specifica. Il concetto di "appartenenza" si differenzia infatti da quello di "partecipazione", nel senso che i rispettivi procedimenti trovano la loro autonomia proprio rispetto al diverso oggetto dell'indagine che, in un caso, mira all'accertamento di situazioni di contiguità al sodalizio mafioso, mentre nell'altro è volto ad accertare il ruolo organico che il soggetto ha svolto in seno ad esso. In quest'ottica, l'appartenenza che il legislatore pone come condizione per l'applicabilità di una misura di prevenzione personale antimafia ricomprende ogni comportamento che, pur non realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale tuttavia agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno più generale di cultura mafiosa. Proprio la diversità di oggetto di indagine, e quindi di situazioni strutturali su cui sono chiamate ad operare le misure preventive e quelle penali, induce a ritenere i due fratelli Gaglianò, soggetti socialmente pericolosi stante la sostanziale diversità di significato delle

dm

due espressioni normative quale emerge tra l'altro dalla diversità del trattamento giuridico- sanzionatorio previsto per le due fattispecie.

Questo ragionamento finisce così con lo spiegare perché i due fratelli Gaglianò non abbiano mai riportato una condanna in materia di 416 bis c.p.

Riconosciuta pertanto la pericolosità sociale qualificata di Ercole e Aldo Gaglianò occorre evidenziare tuttavia come nessun elemento in atti o addotto dall'ufficio di Procura consente di affermare che trattasi di pericolosità dotata del requisito dell'attualità.

Da quanto sopra evidenziato risulta infatti come i proposti, sebbene da tempo residenti al Nord Italia abbiano continuato a mantenere rapporti con esponenti della criminalità organizzata di Cittanova (cfr. frequentazioni sopra indicate) e che tali rapporti abbiano natura illecita è dimostrato dal fatto che in un'occasione Gaglianò Ercole in maniera arrogante si rivolse al comandante dei CC di Cittanova apostrofandolo minacciosamente (*"Da lei non mi aspettavo una cosa simile...lei deve fare il padrone solo a casa sua...qui comando io...uscite fuori"*) per nascondere la presenza di Facchineri Salvatore all'interno della sua abitazione (episodio del 4.9.2005).

A questo occorre aggiungere i ripetuti incontri con Facchineri Salvatore verificatisi tra la fine di luglio e i primi di agosto 2006 tutti riportati nelle relazioni di servizio in atti.

E' evidente che la frequentazione con pregiudicati in tanto può valere come indizio della perdurante pericolosità, sotto forma di affiliazione o contiguità ad un'associazione criminale o, in genere, di relazioni criminali, in quanto giustifichi il sospetto che i rapporti interpersonali siano finalizzati alla realizzazione di condotte illecite.

Nel caso di specie risulta che in almeno due situazioni si è trattato di incontri "riservati" e che in uno di essi Gaglianò Ercole si è esposto in prima persona opponendosi all'intervento della p.g. operante. Non si è trattato dunque di incontri "occasional" di "visite di cortesia" prive di rilievo ai fini che ci occupano, così come sostenuto dalle parti, ma di condotte che rafforzano il quadro sopra delineato e che rende pericolosi i Gaglianò .

Altrettanto evidente è tuttavia la circostanza che le condotte accertate si fermano all'anno 2006. Seppur vero che nei reati in materia

JMS

di criminalità organizzata opera la presunzione di pericolosità trattasi comunque di una presunzione non assoluta.

Sul punto , più volte si è espressa la giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di precisare che “ In tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale del proposto deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa decisione, con la conseguenza che la detenzione, per un congruo lasso di tempo, impone particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza, in quanto pur non essendo incompatibile con il protrarsi della pericolosità non ne implica "eo ipso" la persistenza. D'altro canto anche la presunzione di perdurante pericolosità ammissibile per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.”

La circostanza che i fratelli Gaglianò siano da tempo residenti al Nord Italia unitamente al fatto che i contatti con l'ambiente della criminalità organizzata calabrese sono stati accertati sino al 2006 (affermarne la prosecuzione in assenza di ulteriori elementi risulterebbe congetturale), rendono non sufficientemente provato il requisito dell'attualità in assenza del quale non può essere applicata la misura personale della sorveglianza speciale di PS.

Queste conclusioni consentono in concreto di superare l'obiezione difensiva tendente a censurare la competenza territoriale di questa Corte. Nel corso della discussione finale la difesa ha infatti evidenziato che l'eventuale giudizio di pericolosità formulato nei confronti dei Gaglianò avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria piemontese ossia a quella del luogo in cui tale generica pericolosità si sarebbe manifestata. Avendo questa Corte riconosciuto in capo ai preposti la pericolosità qualificata non vi è dubbio che la competenza, peraltro sancita dalla Corte di legittimità con il provvedimento di annullamento, non può che essere della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Conclusivamente quindi sebbene ci si trovi al cospetto di soggetti socialmente pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad

associazione di tipo 'ndranghetistico operanti nel territorio calabrese, difetta il requisito dell'attualità che rende inapplicabile la misura personale richiesta.

Le considerazioni appena svolte consentono tuttavia di giungere a diverse conclusioni avuto riguardo alla proposta patrimoniale.

Il nodo da sciogliere e che, come si vedrà, è stato sciolto, attiene alla possibilità di applicare un provvedimento ablatorio pur in assenza di una pericolosità attuale.

La questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale è stata rimessa alle SS.UU che con la nota sentenza 29 maggio 2014, Pres. Santacroce, Rel. Zampetti, Ric. Repaci hanno fornito una risposta affermativa alla dibattuta questione «Se, in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008 (convertito dalla legge n. 125 del 2008) e dalla legge n. 94 del 2009 all'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, la confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione possa essere ancora equiparata alle misure di sicurezza e se, quindi, ad essa sia applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo, la previsione di cui all'art. 200 cod. pen.».

Giova osservare che l'introduzione del principio di applicazione disgiunta della misura patrimoniale, che consente oggi di sequestrare e confiscare i beni pur in presenza di una pericolosità sociale non più attuale, rende possibile la valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per la confisca.

Il Tribunale della prevenzione, nel primo provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro dei beni, ha correttamente recepito i dati risultanti dalla proposta per giungere ad affermare l'esistenza di una conclamata sproporzione tra la situazione patrimoniale accertata (abitazioni ed autovetture di lusso e movimenti in conto corrente) e quella reddituale riferibile tanto a Gaglianò Aldo quanto a Gaglianò Ercole (ed ai rispettivi familiari conviventi).

L'esistenza di questa sproporzione peraltro non è stata in alcun modo contestata dalla difesa nel corso dell'odierna udienza essendosi concentrati gli sforzi difensivi solo ed esclusivamente sulla proposta personale.

Si ribadisce in questa sede l'assenza di redditi significativi (in quanto, per taluni anni pari o prossimi allo zero e, solo per altri, sufficienti alla mera sopravvivenza familiare) in capo ai proposti sicchè è ragionevole ritenere che tutti i beni riconducibili direttamente o indirettamente ai Gaglianò siano di provenienza illecita.

Sullo stesso piano si pongono i beni formalmente intestati ai coniugi e ai figli, soggetti anch'essi sprovvisti di redditi apprezzabili e tali da consentire un arricchimento patrimoniale di siffatta natura.

A parte la considerazione che nei confronti di costoro (Chiappalone Francesca, nata a Cittanova, in data 22.9.1967 e Gaglianò Luciana, nata a Tortona in data 15.1.1999, moglie e figlia di Gaglianò Aldo, nonché Chiappalone Rita, nata a Cittanova in data 22.5.1955, Gaglianò Giuseppe, nato a Sestri Ponente in data 11.1.1977, Gaglianò Veronica, nata a Genova in data 30.4.1984, Gaglianò Christian, nato a Genova in data 10.4.1984, moglie e figli di Gaglianò Ercole) opera la presunzione legislativa secondo la quale i beni sono ritenuti nella disponibilità dei proposti, vi è da dire che nessun elemento in atti, né addotto dalle parti, consente di ritenere che detti beni siano stati acquistati lecitamente dai prevenuti o dai familiari.

La documentazione prodotta dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado è del tutto generica, disordinata e priva di elementi di supporto sicchè dalla stessa non possono trarsi argomenti tali da consentire una rivisitazione del quadro patrimoniale nel senso più favorevole ai proposti.

A ciò occorre aggiungere che trattasi comunque di entrate c.d. "in nero" non riportate in contabilità ed in ogni caso sfornite di supporto probatorio. E' noto che in tema di confisca di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente art. 24 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, atteso che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso.

Si ribadisce pertanto in questa sede quanto già osservato dai Giudici di prime cure laddove hanno valorizzato talune circostanze dimostrative della riconducibilità dei beni ai Gaglianò.

lno

Il dato certamente più appariscente è rappresentato dall'evidente sproporzione tra la ricchezza accertata e le possibili fonti della stessa.

Da un lato infatti è possibile constatare un'ampia disponibilità di beni di lusso (mobili registrati e immobili), sintomatici entrambi di un elevato tenore di vita dall'altro l'inconsistenza di fonti di reddito lecite, dimostrabili o ricostruibili.

Difatti dall'esame del voluminoso incarto processuale non è possibile ricostruire fatti, circostanze, volumi d'affari, opere realizzate, identità dei soggetti che hanno svolto attività di dipendenti o di committenti. Gli stessi testi sentiti dalla difesa in sede di indagini difensive (Bottarelli, Lanza) si sono limitati ad affermare l'esistenza di lucrosi affari con i Gaglianò senza fornire alcuna documentazione a supporto, tale da consentire una ricostruzione del volume d'affari. Si è trattato per lo più di dichiarazioni avente contenuto estremamente generico rese peraltro da soggetti collegati dal punto di vista "criminale" ai Gaglianò per essere con questi coimputati.

Basti pensare ancora alle dichiarazioni di Gaglianò Ercole il quale, per giustificare l'acquisto all'incanto fallimentare della lussuosa villa che costituisce l'attuale residenza, richiama la vendita di un precedente immobile intestato alla moglie, persona che non gode di alcun reddito, senza fornire alcuna giustificazione in ordine a detto precedente acquisto. Mette conto osservare ancora che l'immobile acquistato all'incanto si trovava allo stato rustico ed è stato pertanto lussuosamente rifinito con proventi dei quali non si conosce l'origine.

Ogni movimento di denaro realizzato dai Gaglianò non trova alcuna giustificazione.

In questo contesto si inserisce la vicenda del mutuo di 770.000 euro richiesto da Gaglianò Ercole perché intenzionato ad acquistare la ex cartiera di Voltri e trasformarla in un immobile commerciale. Il progetto non venne portato a termine ed allora, a detta del Gaglianò, la somma ottenuta in prestito è stata utilizzata per sostenere gli acquisiti lussuosi propri e del fratello.

Orbene, è di palmare evidenza la scarsa plausibilità di un siffatto operare. Non è credibile sostenere un mutuo di tale rilevanza, con ipoteca sull'abitazione, per finanziare una vita lussuosa propria e

lms

del congiunto in assenza di redditi leciti quali sono quelli risultanti dalla dichiarazione.

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi avuto riguardo alla posizione di Gaglianò Aldo . Anche in relazione a questi, a fronte dell'assenza di fonte lecita si registra un imponente mutuo con conseguente obbligo di pagamento di ratei altrettanto elevati, circostanza questa che non è verosimile.

Non rientra infatti nell'agire comune sostenere il pagamento di ratei di mutuo di importo elevato a fronte di redditi formalmente inesistenti, se ciò avviene è solo perché si può contare su entrate occulte che nel caso di specie, in assenza di allegazioni di parte, sono rappresentati dai proventi di illecite attività.

Se dunque entrambi i fratelli Gaglianò hanno sostenuto imponenti spese per acquisto di beni di lusso ciò è avvenuto mediante l'utilizzo di denaro che certamente non è di origine lecita non risultando alcuna entrata(o comunque risultando entrate esigue) dai documenti ufficiali.

Ad analoghe conclusioni occorre pervenire con riferimento ai beni intestati ai terzi.

In particolare, con riferimento ai terzi- non familiari occorre ritenere nella disponibilità di Gaglianò Aldo i beni intestati al cognato, quale fratello della moglie, Chiappalone Fabio, nato a Cittanova in data 12.8.1972. Questi, infatti, pur avendo redditi annui che tra il 2001 ed il 2005 oscillano tra i 18.314 ed i 22.411 euro, ha acquistato in data 18.1.2006 da Gaglianò Aldo la Porsche 911 Carrera 4S targata CD-532LG, immatricolata in data 7.1.2003, al prezzo irrisorio dichiarato di 827,79 euro a fronte del valore commerciale di 60.000 euro. A ciò occorre aggiungere che anche dopo il formale trasferimento al Chiappalone, è stato utilizzato il telepass impiegato in precedenza, cioè quando la titolarità formale apparteneva a Gaglianò Aldo. Da ciò si comprende come questi abbia la reale disponibilità del bene, mentre il cognato sia solo un prestanome.

Appare pertanto plausibile ritenere, sempre sul presupposto dell'esiguità dei redditi che Chiappalone Fabio come in relazione al predetto veicolo di elevato valore, anche in relazione ad altri beni a lui formalmente appartenenti ha assunto il ruolo di intestatario fittizio di beni di Gaglianò Aldo.

Alle medesime conclusioni occorre pervenire con riferimento alla posizione di Sanfratello Manuela (nata a Genova in data 17.1.1977), convivente di Gaglianò Christian figlio di Ercole. Infatti, costei, pur avendo redditi assai esigui, ha acquistato tra il febbraio e l'aprile del 2007, ben tre autovetture, dal valore complessivo di € 118.000 da Gaglianò Ercole.

Questi, successivamente, è stato controllato per due volte a bordo di una delle autovetture formalmente cedute (ossia della MERCEDES ML). Conseguentemente appare ragionevole, sulla base delle stesse considerazioni già svolte in relazione a Chiappalone Fabio, che anche la Sanfratello, tenendo conto del legame di tipo familiare che ha con Gaglianò Christian e con Gaglianò Ercole, ha assunto il ruolo di intestataria fittizia dei beni.

Conclusivamente, avuto riguardo alla posizione dei terzi non familiari – Chiappalone Fabio (cognato di Gaglianò Aldo) e Sanfratello Manuela (convivente di Gaglianò Christian, figlio di Ercole Gaglianò) – è da ritenere che in presenza di redditi esigui riconducibili a costoro e di elementi dai quali è possibile desumere la disponibilità dei beni (autovettura Porsche tg CD532LG, autovettura BMW tg BX461DK e autovettura Smart tg DF705JW nonché conti correnti) in capo ai preposti gli stessi debbano essere confiscati.

In ragione della mancata impugnazione del provvedimento del 6.5.2010 con il quale il Tribunale ha disposto il dissequestro della soc. "Pepe e Sale" sas nonché del conto corrente acceso c/o la Cassa di Risparmio di Asti- Ag. Di Tortona n. 111-21579/1 intestato a Gaglianò Giuseppe deve escludersi la confisca con riferimento a detti beni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto dal PG avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria- sezione misure di prevenzione del 23.9.2011

dispone la confisca dei seguenti beni:

① Fabbricato sito in Tortona (AL) Strada Costa di Vho s.n. identificato al Foglio 61 - Particella 736 - Sub 1 - Cat. A/7 (ville) Classe U - Consistenza vani 8,5 - Superficie catastale 236mq. - Rendita euro 1.426,71, intestato a Chiappalone Francesca;

② Fabbricato sito in Tortona (AL) Strada Costa di Vho s.n. identificato al Foglio 61 - Particella 736 - Sub 2 - Cat. C/6 (autorimesse) - Classe 5 - Consistenza 33 mq. - Superficie catastale 39mq. - Rendita euro 165,32, intestato a Chiappalone Francesca;

③ Beni strumentali impresa individuale "Gaglianò ALDO" concernente l'esercizio di agente di commercio nel settore della logistica, tessuti, legnami, arredamento e procacciatore d'affari nel settore automobilistico ed edile;

④ Autovettura VOLVO S60 targata CF-692-KK, intestata a Gaglianò Aldo;

⑤ Autovettura BMW X3 2.51 targata CN-405-SP, intestata a Gaglianò Aldo e Chiappalone Francesca;

⑥ Autovettura FIAT PANDA targata DF-519-JY, intestata a Gaglianò Aldo;

⑦ Autovettura PORSCHE 911 -S4 targata CD-532-LG, intestata a Chiappalone Fabio;

⑧ Conto Corrente nr. 3318062 presso Unicredit di Tortona intestato a Gaglianò Aldo, strada Viola 10 int. 1 - Tortona (AL);

⑨ Conto Corrente nr. 20106589 presso Unicredit di Tortona intestato alla Ditta Gaglianò Aldo, Strada Viola 10— Tortona (AL);

⑩ Fabbricato sito nel Comune di Tortona (AL) censito al Foglio 37, Particella 924, Sub 7, Cat. A17, Classe U, consistenza vani 11,5, Superficie catastale 371, Rendita euro 1.930,26, intestato a Chiappalone Rita;

⑪ Fabbricato sito nel Comune di Tortona (AL) censito al Foglio 37, Particella 924, Sub 2, Cat. C/6, Classe 3, Consistenza mg 30, Superficie Catastale 36, Rendita euro 110,01, intestato a Chiappalone Rita;

⑫ Fabbricato sito nel Comune di Tortona (AL) censito al Foglio 37, Particella 924, Sub 5, Cat. C/6, Classe 5, Consistenza mg 76, Superficie Catastale 81, Rendita euro 380,73, intestato a Chiappalone Rita;

⑬ Area urbana sita in Comune di Tortona al foglio 37 mappale 106 subalterno 1 della superficie catastale di mq. 1.250, intestato a Chiappalone Rita;

⑭ Beni strumentali dell'impresa individuale "EDIL VERA" di Gaglianò Ercole;

16. Autovettura BMW 330 D targata BX-461-DK, intestata a Sanfratello Manuela;

17. Autovettura SMART FORTWO BRABUS CABRIO targata DF705-JW, intestata a Sanfratello Manuela;

18. eventuali ulteriori conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, intestati presso Istituti di Credito pubblici o privati, Casse Rurali, Direzioni Provinciali P. T., Società Assicurative, Finanziarie o Fiduciarie,

Società di Intermediazione Mobiliare, sempre che abbiano un saldo attivo superiore a € 1000, comunque riconducibili ai propositi, nonché a Chiappalone Francesca, nata a Cittanova (RC), il 22.9.1967, Chiappalone Fabio, nato Cittanova (RC), il 22/05/1955, Gaglianò Giuseppe, nato a Sestri Ponente (GE) l'11.1.1977, Gaglianò Veronica, nata a Genova il 30.4.1984, Gaglianò Christian, nato a Genova il 10/04/1978, Sanfratello Manuela, nata a Genova il 10.1.1977, Gaglianò Luciana, nata a Tortona in data 15.1.1999.

Rigetta nel resto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Reggio Calabria il 21 novembre 2014

Il Consigliere est.

Angelina Bandiera
Bandiera



Il Presidente
Roberto Ludisano
Ludisano

Corte di Appello di Reggio Calabria

Depositata in Cancelleria il 30 GEN. 2015

Il Funzionario di Cancelleria
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Palumbo Vincenzo



È copia conforme all'originale

Reggio Calabria 30 GEN 2015
Il Funzionario di Cancelleria
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Palumbo Vincenzo